

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 074 /CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello,
nella riunione tenutasi in Roma il 10 giugno 2015,
si è pronunciata sul seguente argomento:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Gerardo MASTRANDREA: Presidente, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Dott. Giorgio PUTTI, Prof. Salvatore SICA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, (AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL'ART. 9, COMMA 1, LETT. H) STATUTO LEGA PRO

L'art. 9, comma 1, lett. h) dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico così testualmente stabilisce: *“le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma esercitano il diritto di voto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega – salvo quelle escluse per revoca e/o decadenza dell'affiliazione – hanno diritto di partecipare all'assemblea unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione”*. Disposizioni di tenore sostanzialmente analogo sono previste nello Statuto - Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B (art. 6.4, lett h), i) e j)) e nello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (art. 9, comma 1, lett. h)).

La Lega Italiana Calcio Professionistico rappresenta che al termine della stagione sportiva 2013/2014, a seguito della entrata in vigore della riforma dei Campionati di Lega Italiana Calcio Professionistico, le retrocessioni nel Campionato dilettantistico di Serie D sono passate dalle 9 ordinarie alle 18 straordinarie (provvedimento federale del 21.11.2012), sicchè, in stretta applicazione della disposizione di cui è parere, all'assemblea per l'approvazione del bilancio, oltre alle 4 società promosse in Serie B, vanno convocate n. 18 società retrocesse in numero raddoppiato rispetto al regime ordinario.

La Lega medesima, pertanto, asserendo la straordinarietà della situazione creatasi, ha manifestato alcune perplessità circa l'applicazione del citato art. 9, comma 1, lett. h) (in ciò confortata da un parere legale pro-veritate ad essa reso, invero nondimeno concludente nel senso della necessità – auspicata – di espressa modifica statutaria ai fini dell'allineamento al diritto societario), che nella sua stretta applicazione conduce alla partecipazione con diritto di voto, all'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013/2014 (non approvato nell'assemblea del 15 dicembre 2014), in misura notevole di società non più appartenenti alla Lega in questione.

Tanto premesso, il Presidente federale chiede di sapere se, in via interpretativa, sia ammissibile un'applicazione restrittiva della portata della disposizione, in considerazione della peculiarità della situazione creatasi, e alla luce della *ratio* ispiratrice del dettato statutario, previsto evidentemente per un regime ordinario di promozioni e retrocessioni.

Sulla base di quanto riportato, si rassegnano le seguenti considerazioni.

La disposizione di cui ci si occupa costituisce emanazione dell'autonomia organizzativa e statutaria di ciascuna Lega, anche se, significativamente, si ritrova, si è visto, in ognuno degli Statuti delle altre Leghe del calcio professionistico presi in esame, seppur con differenti formulazioni lessicali.

La finalità perseguita, per quanto di interesse, è evidentemente l'affermazione del principio di attinenza, della partecipazione al processo decisionale della Lega diversamente dall'effettiva adesione alla stessa; il che si risolve, *ratione temporis*, che per le società di nuova adesione il termine di decorrenza del diritto di voto per le elezioni e le deliberazioni ulteriori è da ravvisarsi, appunto, nella loro data di adesione. Di contro, la necessità avanzata dall'autonomia statutaria è che alla discussione e approvazione del "conto consuntivo" e della relazione del Consiglio direttivo, e solo invero con riguardo a tali atti, partecipino le società che erano "aderenti" nella relativa stagione sportiva di riferimento, benché al tempo dell'assemblea non lo siano più per avvenuta promozione o retrocessione: tale obiettivo, si è visto, è raggiunto per il tramite di una sorta di "ultrattività" della qualifica di società aderente, seppur mitigata dall'assoluta e tassativa delimitazione di tale apporto, attraverso la specificazione dell'oggetto su cui si esercita il diritto di voto.

Il che risponde comunque ad una sua *ratio* di coerenza in ordine alla verifica di corrispondenza propria dell'approvazione del bilancio consuntivo della Lega di appartenenza, fase in relazione alla quale, peraltro, il Collegio di garanzia dello sport del CONI, a Sezioni Unite (decisione n. 11/2015 del 6 maggio 2015) ha avuto modo di chiarire, ai fini della valutazione preliminare in punto di rito dell'interesse a ricorrere, che *"la mancata approvazione del bilancio consuntivo ... costituisce un atto di natura amministrativa a contenuto negativo che non determina, in via automatica, per l'assenza di specifiche disposizioni in materia, conseguenze che incidono sulla posizione soggettiva del ricorrente (Presidente e del Collegio direttivo della Lega pro n.d.r.)"*.

Infatti, la mancata approvazione del bilancio consuntivo determina solo la necessità di riproporre la delibera di approvazione del bilancio, eventualmente emendato dai possibili vizi (se riscontrati), in una successiva Assemblea.

Mentre giuridicamente non può darsi a tale mancata approvazione il valore di un atto formale di sfiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo della Lega Pro".

Si tratta, dunque, di una precisa opzione coerentemente adottata, si è detto, dagli statuti di tutte le Leghe professionistiche, con riguardo ai diritti associativi assembleari che è di segno differente, ad esempio, dalla regola che ispira invece il diritto societario, che, come è noto, è indifferente al mutamento parziale della composizione dell'assemblea al momento dell'approvazione del rendiconto annuale.

D'altro canto, i dubbi sulla "legittimazione sostanziale" di società non più aderenti che prendono parte (seppure, per la stagione sportiva 2013/2014, in maniera consistente) all'approvazione del rendiconto devono attenuarsi, per quanto sopra detto, in relazione alla descritta *ratio* della disposizione e in considerazione della natura in sé del rendiconto/consuntivo, mera "fotografia" di un andamento gestionale, tra l'altro, realizzato al "tempo" di vigente adesione delle società convocate e partecipanti, sebbene non più aderenti (ex art. 9 cit.).

Sulla base di quanto esposto non si vuole escludere che sempre l'autonomia statutaria possa, per l'avvenire, compiere una scelta differente, allineandosi al diverso campo del diritto societario, superando il principio della titolarità del voto connessa al criterio temporale della "stagione di appartenenza", a favore della contrapposta soluzione dell'irrelevanza del mutamento parziale della composizione assembleare rispetto all'approvazione del rendiconto.

Nondimeno, una simile scelta, teoricamente possibile, lungi dal potersi sostenere in termini meramente interpretativi, visto anche l'inequivocabile tenore letterale dell'attuale art. 9, comma 1, lett. h), necessita di un apposito intervento di modifica statutaria.

Nei termini riportati è il parere della Sezione Consultiva.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio